

## COMUNE DI CONDOFURI - Prov. di Reggio Calabria

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO** : Regolamento concessione patrocinio legale ad amministratori e dipendenti.

L'anno **duemilauno**, addi **ventisei** del mese di aprile alle ore **11,00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato come da avviso prot. 3754 del 12.04.2001, nelle persone seguenti:

1	Nucera Giovanni Saverio – Presidente	<i>Si</i>	10	Barreca Giuseppe	<i>Si</i>
2	Sgro Antonino	<i>Si</i>	11	Nucera Francesco	<i>Si</i>
3	Casile Antonino P.	<i>Si</i>	12	Paone Maria Teresa	<i>No</i>
4	Maisano Bruno	<i>Si</i>	13	Gurnari Antonino S.	<i>Si</i>
5	Nucera Sebastiano	<i>Si</i>	14	Denisi Beniamino	<i>Si</i>
6	Paino Domenico	<i>Si</i>	15	Manti Francesco Mario	<i>Si</i>
7	Iaria Maurizio	<i>Si</i>	16	Mangiola Girolamo	<i>Si</i>
8	Altomonte Giovanni	<i>Si</i>	17	Mafrici Giovanni	<i>No</i>
9	Santarrecchi Felice	<i>Si</i>	-----	-----	

Presenti: **15** Assenti: **2**

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Gatto Costantino.

Il Sindaco, Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;  
Visto il dlgs 267/2000 ;

dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000 per come dietro riportato e sottoscritto; DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona il Sindaco Presidente, che illustra i contenuti del regolamento e del parere del Segretario Comunale, con i suoi allegati, reso al Sindaco stesso.

Detti documenti si hanno qui per richiamati quale parte integrante della presente proposta e della parte deliberativa.

Evidenzia che questo è un problema dibattuto e che allo stato non ha trovato una compiuta risposta e definizione legislativa. Siamo, tra l'altro, prosegue il Sindaco, in una fase anche di incertezza giurisprudenziale. A tale proposito abbiamo chiesto un parere al nostro Segretario, il quale ha prodotto l'allegato parere.

Il Segretario ne illustra i contenuti chiarendo le posizioni della giurisprudenza ed i contenuti del regolamento. Chiarisce anche che i suoi contenuti sono altamente discrezionali e quindi il Consiglio può deciderne eventuali variazioni o aggiunte in piena libertà, fermo restando il contenuto dell'art. 2, quanto a principi, ed il principio del comune gradimento della scelta del legale, che appaiono come condizioni minime essenziali del riconoscimento.

Segue breve dibattito. Si propone di rinviare la materia, costituendo un apposita commissione consultiva che faccia maggiore chiarezza sul tema. Il Consigliere Mangiola chiede che partecipi un esperto esterno, magari un avvocato.

Tanto premesso, ad unanimità dei presenti si rinvia alla prossima seduta utile, previo esame nella conferenza dei capigruppo.

NB

1)

In grassetto sono riportate frasi o scelte alternative sulle quali decidere

2)

In nota è riportata la relazione illustrativa rispetto alle ipotesi in esame

3)

In sede di deliberazione del Consiglio possono essere scelte o le due ipotesi alternative tra di loro, oppure anche singole parti delle due proposte.

## Proposta di regolamento

### " Disciplina del rimborso spese legali per gli amministratori comunali nel Comune di Condofuri".

#### Art.1

#### PRINCIPI

1. L'amministrazione comunale di Condofuri riconosce agli amministratori elettivi chiamati a farne parte, il diritto al rimborso delle spese legali relative a procedimenti a loro carico per fatti e atti connessi all'espletamento del loro mandato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente regolamento.
2. Il rimborso può essere disposto a condizione che sia riconosciuta l'assenza del conflitto di interesse, del dolo o della colpa grave, che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena per il soggetto ammesso al beneficio e sia data positiva motivazione dell'interesse attuale del Comune alla pronuncia di legittimità dell'operato dell'interessato.
3. I presupposti di cui al precedente comma devono essere verificati positivamente ed espressamente all'atto dell'ammissione al beneficio <sup>1</sup>

#### ART. 2

#### COMPETENZE A PROCEDERE

1. Competente a procedere per l'ammissione al beneficio a norma del presente regolamento è la Giunta, su istruttoria del responsabile degli affari generali.
2. La Giunta si pronuncia entro 10 giorni dalla presentazione della istanza di nomina congiunta del difensore di cui all'art. 3, verificando in primo luogo che non sussista un possibile conflitto di interessi nella ammissione al beneficio di cui al presente regolamento.
3. La Giunta si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso.
4. Se è stato espressamente nominato un legale di comune gradimento, in ossequio al successivo art.3, il termine di cui al comma 3 precedente è ridotto a quindici giorni.
5. Le deliberazioni della Giunta di cui al presente articolo sono pubblicate nelle forme opportune alla salvaguardia del diritto alla riservatezza dell'interessato.

<sup>1</sup> L'articolo n. 1 enuncia le condizioni in presenza delle quali può essere ammesso il beneficio. Al comma due sono codificate le condizioni della giurisprudenza; l'ultimo inciso del secondo comma è un'aggiunta alle condizioni della giurisprudenza, enunciativa della *ratio* della disposizione di rimborso, data dal positivo interesse dell'Ente di vedere affermata, per effetto dell'attività difensiva dell'imputato, la legittimità del proprio operato, sul quale era pesata l'ombra di una ipotesi di rilevanza penale, per effetto del meccanismo di imputazione soggettiva dell'operato dell'organo rappresentativo.

### ART.3

#### NOMINA DEL LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO

1. Il legale che difende l'amministratore deve essere di comune gradimento dell'Ente.<sup>2</sup>
2. Ai fini di cui al comma precedente, nei termini utili all'espletamento della ottimale difesa dell'amministratore, questi deve comunicare il nominativo del legale di propria fiducia.
3. Se la giunta non si pronuncia entro il termine di cui all'articolo 2 comma 2, si intende che la scelta effettuata è di comune gradimento.
4. All'atto della nomina o in sede di approvazione da parte della Giunta a norma del precedente articolo 2 comma 2, può essere concordato il criterio di determinazione della parcella inerente gli onorari del legale e si applica il regolamento di cui alla deliberazione della GM n. 140 del 17.11.2000.
5. **In ogni caso, il Comune rimborserà solo la parcella contenuta entro i minimi di tariffa e comunque per un solo legale, con esclusione del pagamento di due o più parcelle per altrettanti difensori nel medesimo giudizio e con i limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 4.**
6. Ai fini di cui al precedente comma 5, lo stesso professionista può attestare che la propria parcella è determinata ai minimi tariffari ed in tal caso, ai fini del rimborso, non si richiede il visto del Consiglio dell'Ordine.
7. Nel caso in cui il legale indicato ai sensi del precedente comma 2 non sia di gradimento dell'Ente, la Giunta nei termini di cui al precedente articolo 2 comma 2 contestualmente esprime il proprio dissenso sulla scelta del legale e può indicare un legale di propria fiducia.
8. Nel caso di cui al comma 7 precedente, se il legale di fiducia dell'Ente non è accettato dall'amministratore o comunque se la Giunta ha espresso il proprio parere contrario alla scelta del legale, o ancora se è individuato nella delibera di Giunta un possibile conflitto di interesse e pertanto si delibera di non riconoscere il beneficio in

---

<sup>2</sup> L'articolo in esame reca la disciplina della parte più complessa della procedura, usualmente quasi trascurata nella pratica applicativa, eppure di centrale importanza nella casistica e nella dinamica degli interessi coinvolti. Di particolare rilievo il comma 8 in cui sono indicate tre differenti ipotesi ricostruttive del caso del conclamato mancato consenso sulla scelta del legale. A stretto rigore ermeneutico si dovrebbe dedurre dall'applicazione del principio di cui al primo comma che il mancato consenso sulla persona del legale dovrebbe comportare l'esclusione dal beneficio. Ma l'interesse del Comune alla positiva difesa non è sostanzialmente differente nei due casi, poiché a parità di condizioni oggettive della assoluzione con formula piena, è comunque ripristinata la liceità del comportamento dell'amministrazione il cui nome è stato speso dall'amministratore che è stato soggetto a giudizio penale. Ne deriva che la mancata nomina del legale di comune gradimento dovrebbe comportare solo una mancanza procedurale superabile con questo giudizio. Ecco il fondamento delle due alternative seguenti al comma ottavo. In ogni caso, le ragioni del Comune sono fatte salve dalla prescrizione che, per effetto dei commi precedenti, sarebbero comunque rimborsabili solo le parcelle entro i limiti minimi di tariffa.

<sup>3</sup> Si fa riferimento alle ipotesi di reati associativi o altri reati non espressamente qualificati contro la PA per la cui sussistenza si prescinde dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

oggetto all'amministratore interessato, **egli condurrà la difesa a proprio onere e carico.**

#### **ART. 4 -**

##### **CONDIZIONI PER IL RIMBORSO, LIMITI MASSIMI E DOCUMENTAZIONI**

1. Ai fini del rimborso devono essere prodotte in copia autentica la sentenza di assoluzione, le fatture di pagamento al legale ed altresì un nota del difensore ove illustra, positivamente, il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.
2. Il difensore deve espressamente attestare che la sentenza di assoluzione è con formula piena e non è più soggetta a gravame.
3. La mancanza delle suddette documentazioni sospende il termine di cui al precedente articolo 2, commi 2, 3 e 4.
4. Nel disporre il rimborso, la Giunta osserverà i criteri di cui al presente articolo.
5. Deve essere valutato il tipo di imputazione e la sua connessione effettiva all'espletamento del mandato.
6. Se dalla sentenza risulta accertato un qualsiasi tipo di illegittimità amministrativa o civile, non si fa luogo al rimborso delle spese legali, anche se il fatto non costituisce reato o comunque non lo costituisce per motivi procedurali o formali.
7. Se l'imputazione è effettuata per reati non direttamente connessi all'esercizio del mandato, per i quali l'essere amministratore del Comune si rivela essere solo una coincidenza, non si fa luogo al rimborso<sup>3</sup>.
8. In ogni caso, il valore massimo del rimborso non può comunque eccedere la somma di lire 4.000.000, aumentata del 20% per ogni amministratore eventualmente assolto nel medesimo giudizio, se questo è disposto per più amministratori congiuntamente, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

#### **ART. 5 -**

##### **NORME TRANSITORIE-**

1. Il presente regolamento si applica anche alle richieste pendenti ed a tutt'oggi non evase.
2. Ai fini del precedente articolo due, i termini per provvedere si intendono decorrenti dalla avvenuta esecutività della presente deliberazione.
3. Per quanto non espressamente previsto e fino all'approvazione di un apposito regolamento il materia, le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche al rimborso delle spese legali previsto per il personale del Comune.

# COMUNE DI CONDOFURI

( Prov. di Reggio Calabria )

Via Croce, 89030 Condofuri - Tel. 0965/727046 - 727395 - 720602 - Fax 720632 -  
E-MAIL [com.condofuri@abramo.it](mailto:com.condofuri@abramo.it) - Codice Fiscale - 00162630800 - Conto Corrente Postale n. 12464897

Prot. \_\_\_\_\_

Condofuri \_\_\_\_\_

**Sig. Sindaco,**  
sede.

**Oggetto:** relazione di esame e parere legale sulla proposta di regolamento per il patrocinio legale agli amministratori comunali di Condofuri.

Il sottoscritto dott. Salvatore Gatto Costantino, Segretario Comunale dell'Ente, in merito a quanto in oggetto, relaziona quanto segue.

La Sv ha richiesto a questa Segreteria un esame della proposta di elaborare ed approvare in Consiglio un apposito regolamento disciplinante la materia del rimborso delle spese legali sostenute da amministratori comunali per la difesa da imputazioni penali connesse all'esercizio del mandato.

In allegato si trasmette la copia di un regolamento all'uopo predisposto secondo le Vs indicazioni, in ordine al quale si devono evidenziare i seguenti aspetti di approfondimento tematico e giurisprudenziale.

Pertanto, si evidenzieranno prima le problematiche generali connesse alla materia, con specifico riferimento alle fonti normative ed a quelle giurisprudenziali, per poi chiarire quali soluzioni offre il regolamento in oggetto.

## 1. Quadro normativo.

Il quadro normativo è dato dalle disposizioni dei contratti collettivi riguardanti il personale degli EELL artt. 16 dpr 191/1979, 22 DPR 347/83 e 67 dpr 268/1987; mancano norme specifiche che disciplinino la materia con riferimento agli amministratori elettivi, poiché le norme individuate sopra sono riferite ai dipendenti pubblici. L'Amministrazione civile degli Interni con proprie risoluzioni ha ritenuto applicabile estensivamente questa normativa agli amministratori elettivi, poiché anche agli stessi va riconosciuta la natura di pubblici funzionari<sup>1</sup>. A sostegno di questa interpretazione si adduce anche l'art. 23 della legge 816/85 che consente ai Comuni l'assicurazione dei propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Tale disposizione è stata recepita dall'attuale TU di cui al dlgs 267/2000 all'art. 86 comma 5.

## 2. La giurisprudenza

La giurisprudenza in tema è prodotta soprattutto dalla Corte dei Conti, ma non mancano anche sentenze del giudice amministrativo. Da ultimo, si è avuto in tema anche un pronunciamento della Corte Costituzionale che si è espressa su una questione di illegittimità costituzionale sollevata da un giudice siciliano in ordine ad una lamentata disparità di trattamento operata dal legislatore regionale siciliano che ha espressamente previsto e disciplinato il rimborso delle

<sup>1</sup> Cfr Ministero dell'Interno - Risoluzione 25.11.1998 n. 15900/10/B/1-A - pubbl. in *Comuni d'Italia*, 1999, n.4, pp 608 e ss e riportato in *Note Annuali Giannuzzi*, anno 2000;

Per come tanto premesso, le altre garanzie previste dal regolamento appaiono tali da escludere ogni forma di illegittimo arricchimento a carico dell'Ente: in particolare la previsione del minimo tariffario della parcella come ammontare rimborsabile, la previsione della possibilità di rimborso per un solo legale, nel caso della nomina a più avvocati patrocinatori e così via, sono tutte norme che, pur se sacrificano in misura limitata gli interessi potenziali degli amministratori, assicurano comunque che siano soddisfatti gli interessi pubblici alla assunzione degli oneri di difesa a carico dell'Ente senza che questo comporti eccessive spese a carico del bilancio comunale e consentono anche che, nel silenzio della normativa nazionale e nella incertezza giurisprudenziale in atto esistente, si possa disporre un minimo e sostanziale sollievo degli oneri posti a carico degli amministratori che, senza loro colpa, siano stati costretti ad una difesa giudiziale penale.

In tal senso, il regolamento in esame fonda ed al tempo stesso limita il diritto al rimborso: se da un lato, per come si è detto lo riconosce e lo istituisce, nel contempo lo sottopone al rispetto dei requisiti procedurali e contenutistici meglio riportati nel regolamento stesso e che quindi entrano a far parte del diritto stesso, costituendone la sua struttura peculiare ove trovano contemperazione gli interessi pubblici di riconoscimento delle spese e limitazione delle stesse e quelli privati degli amministratori di essere manlevati per fatti dell'Ente, ovvero dell'organo in nome e per conto del quale hanno agito.


Sotto questa prospettiva va letto anche il comma 5, 6 e 7 dell'art. 4 che esclude il rimborso in casi in cui sussistano profili di illegittimità amministrativa, civile o anche per i casi in cui l'assoluzione sia derivata da motivi procedurali o formali. Queste prescrizioni costituiscono il punto di emersione dell'interesse pubblico alla affermazione della piena trasparenza o liceità dell'azione amministrativa: liceità intesa come affermazione di una piena rispondenza dell'azione amministrativa agli interessi pubblici alla cui cura essa è preposta, liceità da valutarsi comunque in riferimento alla complessità di tutto l'ordinamento rispetto al quale il giudizio penale non può essere ristrettivamente inteso come materia a sé stante ed autoreferenziale, ma, al contrario, come strumento di tutela relativamente condizionato alla cura (autoritativa) di determinati beni pubblici.

Naturalmente questa scelta non è esente da critiche, poiché può ben affermarsi che, al contrario di quanto sopra, sebbene è vero che per la determinazione dell'oggetto di tutela apprestata dall'ordinamento penale, si deve fare riferimento ai criteri vigenti in relazione agli ordinamenti di appartenenza dei beni tutelati e quindi, nel nostro caso a quello amministrativo, è del pari vero che l'ordinamento penale esiste come ordinamento autonomo, come espressione di un potere dello Stato ben separato da quello legislativo o da quello amministrativo; pertanto una difesa penale tende ad accertare l'estraneità a determinate contestazioni rette dal rigoroso principio di tipicità del reato ed una volta escluso questo, ai fini penali, inteso nei suoi elementi costitutivi formali e sostanziali, allora non può residuare alcun tipo di responsabilità e ne deriva comunque un'assoluzione per l'interessato che viene dichiarato estraneo ai fatti ascrittigli ed alle relative responsabilità.

Ciononostante, in questa sede, con riserva degli opportuni approfondimenti se richiesti, giova rilevare che l'assoluzione con formula piena è requisito richiesto dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa ed è requisito che attiene alla riferibilità dell'assoluzione all'ente di riferimento organico dell'amministratore: il che val quanto dire che, mentre la difesa penale esplica determinati effetti nei confronti dell'interessato, affinché questi effetti siano a loro volta utili nei confronti dell'Ente, si richiede non una assoluzione qualsiasi, ma una assoluzione con formula piena e questo è un requisito a valenza strettamente amministrativa essendo condizione per l'esborso di denaro pubblico che deve corrispondere a specifiche utilità pubbliche.

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti

*Il Segretario Comunale,*  
dott. Salvatore Gatto Costantino



SENTENZA N. 197

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal Pretore di Ragusa, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Il Pretore di Ragusa, nel procedimento civile tra alcuni ex componenti del Comitato direttivo del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Ragusa e il Consorzio stesso, con ordinanza depositata in data 26 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il diritto all'assistenza legale, riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, nel caso di esito a loro favorevole, sia esteso ai "funzionari o amministratori" per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni pur in assenza di un rapporto di dipendenza.

1.2. — Il remittente premette di aver disposto con decreto ingiuntivo a carico del citato Consorzio il rimborso delle spese legali sostenute dagli ex amministratori per la loro difesa innanzi al Tribunale di Ragusa in un procedimento che li vedeva imputati per fatti commessi nell'esercizio di funzioni inerenti alla loro qualità di amministratori e che si era concluso con la loro piena assoluzione.

Contro il decreto - prosegue il giudice *a quo* - aveva proposto opposizione il Consorzio, obiettando che la norma in virtù della quale gli opposti reclamavano il rimborso della parcella, cioè l'art. 39 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, in combinazione con l'art. 19 del d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici), prevederebbe tale diritto solo per i dipendenti, non anche per gli amministratori della Regione Siciliana, né sussisterebbero i presupposti per una estensione analogica, come invece ritenuto dalle controparti sulla scorta di una giurisprudenza del giudice amministrativo e contabile.

1.3. — Il remittente mostra di condividere la tesi secondo la quale non vi sarebbe spazio per una estensione analogica della disciplina, in quanto l'omessa previsione normativa non corrisponderebbe ad un vuoto legislativo, bensì alla insussistenza di un diritto degli amministratori regionali.

Il giudice *a quo* ritiene d'altra parte che nell'espressione "dipendenti", utilizzata dalla legge regionale, non possono essere ricomprese figure soggettive quali gli amministratori, sia per il pericolo di innescare "una reazione a catena incontrollabile", sia perché la figura di dipendente e quella di amministratore sarebbero ben differenziate, la prima essendo "uno status, l'altra una qualità".

Ad avviso del Pretore di Ragusa, la diversità strutturale fra le due figure soggettive non basterebbe però a giustificare la disparità di trattamento "fra il dipendente e il funzionario o amministratore non dipendente", che sarebbe pertanto irragionevole. La *ratio* della norma censurata, infatti, non andrebbe rinvenuta nel vincolo di subordinazione, ma nell'imputabilità dell'operato del dipendente all'Ente per il quale ha agito; una *ratio* che non escluderebbe, quindi, l'amministratore.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura si chiede innanzitutto perché mai il giudice *a quo*, nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, abbia esteso il dubbio di legittimità costituzionale alla mancata previsione dei "funzionari", che ricadrebbero pacificamente nella categoria dei "dipendenti".

Quanto agli amministratori, l'Avvocatura osserva che essi non sarebbero legati all'ente di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato, né sarebbero gravati da un obbligo di esclusività delle prestazioni. L'imputabilità all'ente dell'operato non sarebbe l'unica *ratio* della disciplina, trovando essa fondamento concorrente nell'obbligo di fedeltà e di prestazione esclusiva caratteristico del rapporto di lavoro subordinato.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Ragusa dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge della Regione Siciliana del 29 dicembre 1980, n. 145, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il diritto all'assistenza legale, riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, sia esteso agli amministratori (i funzionari, diversamente da quanto il giudice remittente mostra di ritenere, sono anch'essi dipendenti) per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni pur in assenza di un rapporto di dipendenza.

Secondo il giudice *a quo* non sussisterebbero i presupposti per una interpretazione analogica della norma in questione, ma sarebbe evidente la irragionevole disparità di trattamento tra le due categorie di soggetti considerate, una volta rinvenuta la *ratio* della norma non tanto nel vincolo di subordinazione, quanto nell'imputabilità dell'operato del soggetto all'ente per il quale ha agito.

2. — La questione non è fondata.

Il remittente, nel soffermarsi sulla diversità di significato giuridico dei termini "dipendente" e "amministratore", respinge l'ipotesi che la disposizione censurata sia suscettibile di estensione analogica dall'una all'altra figura. Nondimeno ritiene che la *ratio* della previsione dell'art. 39 di tenere indenne la persona "processata ingiustamente per la sua attività di dipendente" sia da ricercare nella imputabilità sostanziale dell'operato di tale persona all'ente per il quale ha agito;

caratteristica, questa, riscontrabile, a suo avviso, anche nell'attività gestoria dell'amministratore.

Anche a voler accedere alla non incontrovertibile ricostruzione dogmatica del giudice *a quo* in tema di imputazione degli atti, si deve rilevare che, così argomentando, egli seleziona un profilo di presunta assimilabilità delle due figure e lo pone come esclusivo ai fini dell'apprezzamento della portata prescrittiva della *ratio*. Svaluta quindi ogni altro elemento al quale il legislatore possa aver attribuito rilievo nello stabilire per i dipendenti un trattamento diverso e più favorevole rispetto agli amministratori. Deve invece osservarsi che, per una corretta impostazione del giudizio costituzionale di eguaglianza, occorre aver presenti tutti gli elementi giuridicamente rilevanti delle fattispecie poste a raffronto e verificare se essi siano riconducibili ad una *ratio* unitaria. Solo nel caso in cui una siffatta verifica dia esito positivo sarebbe infatti possibile censurare come discriminatoria la scelta diversificatrice del legislatore.

Ebbene, nel caso di specie vi è sicuramente un profilo rilevante che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente di appartenenza, investe la posizione del dipendente e non anche quella dell'amministratore: il rapporto di subordinazione. Mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, assumere quest'ultimo, oltre all'obbligo della retribuzione, i rischi e i corrispondenti oneri di protezione per tutto ciò che viene fatto dal lavoratore nello svolgimento della prestazione oggetto del rapporto, sono i tratti che caratterizzano il lavoro dipendente; tratti immediatamente percepibili allorché ci si riferisca alle qualifiche funzionali meno elevate, ma che non vengono meno quando, come nel caso degli alti funzionari o dei dirigenti, il lavoro richieda prestazioni professionali che, per qualità, comportino livelli di autonomia decisionale e poteri di gestione anche prossimi a quelli dell'amministratore. Si tratta sempre di conferire all'ente di appartenenza le proprie energie lavorative, ciò che non avviene per gli amministratori, la cui immedesimazione organica con l'ente si basa su un rapporto, variamente configurato in dottrina, ma che comunque non è di lavoro subordinato.

Anche nelle ipotesi in cui, esaminando isolatamente il contenuto delle attività alle quali sono chiamati dipendenti e amministratori, le due figure possono apparire più vicine, residua sempre un elemento differenziale sul quale è ben possibile al legislatore, senza superare i limiti della sua discrezionalità, costruire una disciplina diversificata in materia di indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, per il caso in cui si trovino sottoposti ad un procedimento, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità.

Se dunque si esaminano tutti i profili rilevanti delle fattispecie poste a raffronto, è agevole comprendere che nella disciplina di cui al censurato art. 39 della legge regionale n. 145 del 1980 non è riscontrabile alcunché di arbitrario, rientrando appieno nella discrezionalità del legislatore limitare il previsto beneficio ai soli dipendenti ovvero estenderlo anche agli amministratori.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

F.to:

Cesare MIRABELLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il Cancelliere

F.to: DI PAOLA

Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo -  
29.11.1999 n. 1122/99/EL - Presidente Minerva - relatore Benvenuto - P.M.  
Borrelli c. G.D., G.R., M.C., M.P. (avv.to Russo), T.M., M.F., (avv.to Di  
Benedetto).

Giudizio di responsabilità e di conto - azione di responsabilità contabile e amministrativa -  
amministratori enti locali - assunzione a carico del bilancio dell'ente locale delle spese legali relative a procedimenti  
penali a carico di dipendenti pubblici - danno erariale per indebita corresponsione di rimborso spese legali - colpa grave  
amministratori - non sussiste in presenza dell'avvio della procedura di recupero di somme  
indebitamente erogate e di una normativa di difficile interpretazione.

Le norme che regolano l'assunzione, a carico del bilancio dell'ente locale,  
spese legali relative a procedimenti a carico di dipendenti degli enti  
attivi connessi all'espletamento di servizi e  
applicabili anche gli amministratori, considerata la loro natura di pubblici funzionari,  
delle  
locali medesimi per fatti e  
all'adempimento di compiti di ufficio, devono ritenersi

È condizione necessaria, per ottenere il rimborso delle spese legali, che sia  
riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento  
concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena  
giudiziario si sia  
per il pubblico dipendente.

Essendo conforme alla tutela del pubblico interesse il principio di ammettere  
rimborso delle spese legali solo in caso di assoluzione con formula piena,  
procedimento penale, a cui è stato sottoposto il pubblico  
manca del requisito essenziale della  
diritto ad alcuna restituzione.  
l'estinzione del  
dipendente, per intervenuta prescrizione,  
verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave e non dà, quindi,

In presenza di normative diverse e di non agevole interpretazione, nonché del  
che il Comune ha avviato il recupero delle spese legali corrisposte a un  
penale, per intervenuta prescrizione, fa venire  
giunta municipale che avevano disposto il predetto rimborso.  
il  
Assessore assolto, in sede  
meno l'elemento della colpa grave dei membri della  
fatto

FATTO

(Omissis)

DIRITTO

Va preliminarmente disattesa la tesi contenuta nella comparsa di risposta  
secondo cui essendo venuta meno, a seguito della legge n 142  
distinzione fra spese facoltative e  
dagli amministratori locali per procedimenti penali promossi in conseguenza di fatti  
atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, sarebbe rimessa, in difetto  
legge, alla discrezionalità dell'Amministrazione, con la  
discrezionale, essa non sarebbe sindacabile nel merito in sede di responsabilità amministrativa a norma  
dell'art. 3, comma 1° della legge 20.12.1996, n. 639.  
deducibile da un principio generale che tale tipo di spesa  
avrebbero alcun potere discrezionale  
della difesa  
del 1990 e del DPR n. 421 del 1979, la  
spesa per rimborso di oneri legali sostenuti  
di ogni statuizione di  
conseguenza che, trattandosi di scelta  
analogia o  
consenta, le Amministrazioni locali non  
in questo senso.

La prima questione da accertare è, pertanto, di vedere se una siffatta norma è individuabile.  
In proposito, ancorché manchi una disposizione che esplicitamente parli di "amministratori" di enti  
locali, secondo un orientamento delle Sezioni Riunite  
anche questa Sezione condivide,  
spese legali relative a procedimenti a carico di loro dipendenti per fatti e atti  
all'espletamento di servizi e all'adempimento di compiti di ufficio,  
gli amministratori, considerata la loro natura  
di pubblici funzionari.  
devono ritenersi applicabili anche  
connessi

Nel nostro caso la norma applicabile è l'articolo 67 del DPR 13.5.1987, n. 268, che  
così recita: "1). L'ente anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove  
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti  
connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio  
si verifichi l'apertura di un

carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin  
dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2)  
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal  
dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio".

Nella causa di responsabilità di cui si discute, la controversia ha finito per  
essenzialmente sul fatto se l'assoluzione dell'assessore, signor P., avvenuta non con formula piena, ma  
per intervenuta prescrizione, consentisse al Comune di Pianella di rimborsare le spese legali dallo  
stesso assessore sostenute nel procedimento penale promosso contro di lui. accentrarsi

Per ultimo, su questo punto si è fatto riferimento, nella delibera con cui il  
Comune ha revocato la precedente decisione di accordare il rimborso, a un  
parere della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero  
dell'interno che, con riferimento all'art. 16 del DPR 191 del 1979, afferma che  
"condizione necessaria ai fini del rimborso è che, riconosciuta l'assenza di  
dolo o colpa grave, il procedimento si sia concluso con una sentenza di  
assoluzione. L'estinzione per prescrizione, dunque, mancando il requisito  
essenziale della verifica dell'assenza di dolo o colpa grave, non dà diritto al  
rimborso"(cfr. il parere in "Guida agli Enti Locali" n. 37 del 25.9.1999)".

Siffatto ragionamento, se si dovesse riferire all'ipotesi di cui al punto 2) del  
citato art. 67 del DPR 268/1987, sarebbe evidentemente infondato, dal  
momento che capovolgerebbe la logica di questa disposizione che, non  
richiede la verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave, bensì l'espresso  
accertamento (positivo) del dolo o della colpa grave a seguito di una sentenza  
esecutiva di condanna.

Pertanto, come si è detto, il parere in parola fa riferimento all'art. 16 del DPR  
n. 191 del 1979, dal quale poteva dedursi, anche se forzando il contenuto  
letterale della norma, la possibilità di rimborso delle spese legali a  
procedimento concluso, laddove, come si chiarirà più oltre l'art. 67 del DPR  
268 del 1987 tale rimborso a posteriori non consente.

Giova in proposito sottolineare che i presupposti, la logica, le garanzie  
dell'interesse pubblico si possono atteggiare diversamente a seconda di un  
sistema di rimborso ex post, o di un sistema di sussistenza preventiva  
articolato come quello previsto dall'art. 67 DPR n. 268 del 1987.

In un generico sistema di rimborso ex post (previsto ad esempio  
espressamente per i dipendenti statali dall'art. 18 della legge 21.5.1997, n.  
135, che ha convertito il Decreto legge 25.3.1997, n. 67; e che poteva  
sostenersi riferibile, sia pure con una certa forzatura, come si è detto, anche  
ai dipendenti locali prima del DPR del 1987, cioè in vigenza dell'art. 16 del  
DPR 191 del 1979 e dell'art. 22 del DPR 347 del 1983) risulta più coerente  
con l'istituto e più conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico  
che il rimborso sia ammesso solo in caso di assoluzione con formula piena  
che escluda positivamente la mancanza di dolo o di colpa grave. E, infatti, la  
giurisprudenza rinvenibile a questo proposito in tema di responsabilità  
amministrativa fa riferimento ad assoluzione con formula piena e mai, a  
quanto risulta, ad assoluzione per estinzione del reato. Ciò trova conferma in  
un precedente, che anche se postosi in una sede diversa da quella della  
responsabilità amministrativa, si riferiva ad assoluzione di un amministratore  
locale per estinzione del reato, analogamente al caso in esame nel presente  
giudizio.

Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un atto di autoannullamento da  
parte di un Comune di un rimborso di spese legali precedentemente  
concesso, il Consiglio di Stato, in sede di appello su ricorso avverso  
decisione di TAR, ha affermato che tale rimborso era giustificato solo in  
relazione a quella parte della parcella che si riferiva ai procedimenti penali  
conclusi con l'assoluzione dell'imputato con formula piena e non anche  
rispetto a quella parte attinente ai costi sostenuti per altri procedimenti che

tale esito non avevano avuto (nel caso concreto due procedimenti risoltisi, per l'appunto, con assoluzione per prescrizione del reato) (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 498 del 20 maggio 1994).

Come, però si è già detto, l'art. 67 del DPR n. 268/1987 consente l'assoluzione delle spese legali soltanto in via preventiva e nel rispetto della procedura stabilita.

Ciò risulta chiaramente dal testo della norma. La disposizione di cui al numero 2) non avrebbe altrimenti senso, giacché se il meccanismo fosse quello del rimborso, in caso di condanna l'Amministrazione non dovrebbe recuperare nulla, non avendo sostenuto oneri. Si aggiunga che l'espressione "fare assistere" non può che indicare una valutazione e un ruolo preventivo da parte dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia n. 799 del 12.6.1996).

A quest'ultimo proposito va preventivamente sgombrato il campo dell'obiezione che tale ruolo preventivo dell'Amministrazione (specificamente sotto il profilo della scelta di un legale di comune gradimento) sarebbe incompatibile con il principio della libertà di scelta del professionista da parte dell'imputato. L'interessato ha certamente facoltà di ricorrere a un legale di sua esclusiva fiducia, ma in tal caso non ha diritto di essere tenuto indenne dalle spese che rinuncia a "farsi assistere" dall'ente comporta.

Ci si può, tuttavia, chiedere se, una volta ammessa la possibilità, per il meccanismo previsto dall'art. 67 del DPR n. 268 del 1987, di un'assistenza legale preventiva, non sarebbe conseguente ammettere il rimborso delle spese legali anche ex post in caso di assoluzione.

Al riguardo va innanzitutto osservato che la norma prevede l'onere a carico dell'ente "anche a tutela dei propri diritti e interessi". Ora questa precisazione deve interpretarsi nel senso che l'Amministrazione, nell'accollarsi un onere, (si intende, come è ovvio, sempreché non vi sia "conflitto con l'ente", secondo quanto prevedono le norme) si deve anch'essa far carico che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sui suoi interessi o sulla sua immagine pubblica. Ciò trova per l'appunto conferma nell'inciso che stabilisce che il legale deve essere di "comune gradimento".

Ora proprio nel caso in esame si ha un esempio concreto di come una linea difensiva piuttosto che un'altra possa portare a risultati che si ripercuotono in maniera diversa sull'immagine dell'ente.

Per lo stesso reato (mancata autorizzazione sanitaria ad attivare all'interno delle strutture scolastiche locali adibiti a laboratori per il confezionamento di cibi) per il quale all'assessore signor P. erano state rimborsate le spese legali, a seguito di assoluzione per estinzione del reato, il Sindaco dello stesso Comune era stato successivamente assolto con formula piena, avendo la difesa addotto documentazione che consentiva di escludere l'elemento soggettivo del reato contestato.

Ancorché si trattava di un reato connesso all'esercizio di una funzione di indubbio valore sociale come assicurare la mensa scolastica, l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di tale attività non era un mero adempimento burocratico, ma rispondeva anch'essa a un'esigenza importante come quella della tutela della salute pubblica e non era indifferente per l'ente che, rimborsando le spese legali del relativo procedimento penale, giustificava sostanzialmente il comportamento di un proprio amministratore, il fatto che lo stesso fosse assolto con formula piena o per estinzione del reato.

Va, infine aggiunto che, come si è già detto, l'articolo 67 del DPR 268/1987 contiene una formula più favorevole nei confronti del dipendente o amministratore locale, laddove prevede che l'Amministrazione non recuperi le spese non solo nel caso in cui lo stesso ha dimostrato di non aver agito per

dolo o colpa grave, ma anche nel caso in cui non ci sia condanna che invece affermi che tale dolo o colpa grave ci sono stati (le conseguenze in un caso come quello dell'assoluzione per estinzione del reato sono evidenti).

Questo indubbio favore nei confronti del dipendente o dell'amministratore dell'ente locale, giustifica, nel caso di un procedimento civile o penale che coinvolga i medesimi in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, un preventivo ruolo attivo dell'Amministrazione, evitando che l'intervento ex post si risolva in un'attività di rimborso quasi a piè di lista. In proposito non può non ricordarsi che l'art. 18 della legge 21.5.1997, n. 135 prevede per i dipendenti statali il rimborso solo a seguito di sentenza "che escluda la loro responsabilità" (una formula che induce a ritenere non consentito il rimborso nell'ipotesi di assoluzione per estinzione del reato), e, comunque, per quanto concerne l'entità del rimborso, solo "nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato".

Esula dai compiti del Collegio in questa sede chiedersi se contemperi meglio le esigenze, entrambe meritevoli di tutela, di salvaguardia delle funzioni dei dipendenti e amministratori pubblici e degli interessi dell'Amministrazione, una norma, a proposito degli oneri legali per imputazioni commesse all'esercizio dei propri compiti, del tipo di quella in vigore per gli impiegati dello Stato, ovvero, una norma come quella prevista per il personale e gli amministratori degli enti locali; come pure chiedersi se non sarebbe opportuna in materia un'unica e chiara disposizione di legge valevole per tutte le persone che possono essere chiamate a rispondere in sede di responsabilità amministrativa.

Chiamato a interpretare le norme così come si devono considerare vigenti nel caso di specie, questo Collegio, per tutte le considerazioni in precedenza esposte, non può che pervenire alla conclusione che il Comune di Pianella non era legittimato a disporre il rimborso delle spese legali sostenute dal signor P., atteso che si trattava di richiesta avanzata a procedimento penale conclusosi. E che, comunque, se pure si volesse forzare la lettera dell'art. 67 del DPR 268/1987, e farvi rientrare, per analogia con quanto previsto per altre categorie di pubblici funzionari, la possibilità di un rimborso delle spese legali ex post, tale rimborso non sarebbe stato consentito in mancanza del presupposto di un'assoluzione con formula piena.

Precisato quanto sopra, va valutato se nel comportamento degli amministratori che adottarono la delibera del rimborso sia rinvenibile quella colpa grave che dà luogo a responsabilità amministrativa con conseguente condanna al pagamento della somma contestata.

Al riguardo questo Collegio ritiene che vi sono idonei elementi che consentono, in questo caso specifico, di potere escludere la colpa grave degli amministratori.

Innanzitutto l'esistenza in materia di normative diverse e di non agevole interpretazione per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, nonché il fatto che, anche con riferimento ai dipendenti e amministratori degli enti locali, le norme negli ultimi anni si sono succedute con formulazione diverse, a volte piuttosto confuse (cfr. art. 16 del DPR 1.6.1979, n. 191; art. 22 del DPR 25.6.1983, n. 347; art. 67 del DPR 13.5.1987, n. 268).

Si aggiunga la mancanza di procedimenti giurisprudenziali, alla data della delibera, in materia di responsabilità amministrativa, relativamente all'interpretazione dell'art. 67 del DPR 268/1987 e alla equiparabilità, a questi fini, di una sentenza di assoluzione per estinzione del reato a una sentenza per assoluzione con formula piena.

Va infine valutata, ai fini dell'esclusione della colpa grave in questo caso specifico, anche l'entità limitata della somma erogata, per la quale il Comune

ha anche avviato la procedura di recupero a seguito dell'annullamento della delibera che aveva disposto il rimborso.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

Assolve

Omissis

NOTA

Rimborso delle spese legali agli amministratori degli enti locali sottoposti a procedimenti penali e profili di danno erariale.

La sentenza in rassegna tratta una fattispecie, assai frequente nelle amministrazioni locali, relativa alla possibilità o meno di un legittimo rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti e/o amministratori che siano stati sottoposti a procedimenti penali a causa di comportamenti illeciti realizzati durante l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Nel caso specifico si trattava di un assessore comunale che aveva autorizzato l'apertura, all'interno delle strutture scolastiche, dei locali adibiti a laboratori per il confezionamento di cibi destinati agli studenti, in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria. Orbene, senza soffermarsi sulla natura degli interessi (di evidente valore costituzionale quale il diritto alla salute) tutelati dalla normativa sanitaria violata dall'assessore comunale, quest'ultimo, poiché aveva commesso il fatto nell'esercizio di una pubblica funzione, aveva ritenuto suo diritto ottenere il rimborso delle spese legali sostenute durante il procedimento penale che lo aveva visto, in seguito, assolto per intervenuta prescrizione e, quindi, con una formula assolutoria per profili di rito.

La questione non poteva sfuggire al pubblico organo requirente e, pertanto, erano stati convenuti in giudizio di responsabilità amministrativa i membri della giunta comunale che avevano autorizzato il rimborso di cui trattasi. La decisione dei giudici contabili perviene, invece, a un'assoluzione di responsabilità per i convenuti con una motivazione che non deve, comunque, essere intesa come una sorta di allargamento, in via pretoria, delle possibilità di rimborso delle spese legali in parola. Infatti, il giudice contabile dopo aver ripercorso la normativa di settore, evidenziando anche la differenza di disciplina tra personale appartenente allo Stato e a quello degli Enti locali, perviene alla conclusione che il rimborso ex post delle spese legali rimane, comunque, un atto di spesa illegittimo, giacché i dipendenti e/o amministratori degli enti locali possono solamente essere ammessi ex ante al patrocinio, con oneri a carico della finanza locale, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'amministrazione e il fatto sia stato commesso in ragione dell'esercizio di pubbliche funzioni.

L'assoluzione dei responsabili della giunta comunale viene, invece, raggiunta sulla base del fatto che non è stata ravvisata la colpa grave in presenza di una normativa confusa e poco coerente (infatti, il giudice afferma de iure condendo che sarebbe auspicabile l'introduzione, per tali fattispecie, di una normativa chiara ed esauriente applicabile a tutti i dipendenti pubblici), di un orientamento giurisprudenziale non consolidato (con particolare riferimento alla data di adozione della delibera) e, in modo specifico, in base alla circostanza che la giunta comunale abbia revocato la delibera di spesa con cui aveva corrisposto il predetto rimborso.

Conseguentemente, la sentenza afferma che i dipendenti degli enti locali se sottoposti a procedimento penale per fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni e imputabili alla stessa p.a., possono farsi assistere, con oneri per i pubblici bilanci, solo se la richiesta di assistenza legale viene presentata ex ante e, quindi, prima della pronuncia giudiziale e, a condizione, che non vi sia un conflitto d'interessi tra l'amministratore e l'ente pubblico. Resta inteso che, invece, non potrà essere legittimamente corrisposto il rimborso delle spese legali ex post e cioè al termine del giudizio a cui è stato sottoposto il dipendente medesimo.

Questo orientamento non è condiviso, invece, dalla giurisprudenza del TAR Abruzzo (cfr. sent. n. 108 del 7 marzo 1997) dove si ammette la possibilità della richiesta di rimborso a procedimento giurisdizionale concluso.

Infatti, secondo il giudice amministrativo in parola, l'art. 67 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 deve essere interpretato in modo estensivo ed è, pertanto, applicabile anche nell'ipotesi di richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente medesimo avanzata a procedimento giudiziario concluso; con opinione difforme si pronuncia, viceversa, il TAR Lombardia (sent. 12 giugno 1996 n. 799) anche se con riferimento alla corrispondente norma del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, concernente il personale delle UU.SS.LL..

Resta, comunque, fermo il principio ordinamentale che vede la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente, non solo per esigenze di protezione dell'interesse personale del medesimo, ma anche per ragioni di tutela della pubblica amministrazione, con riferimento tanto per la salvaguardia della integrità della sua immagine, quanto per la necessità di limitare in tutti i modi i potenziali danni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, sotto il profilo della responsabilità civile (così Cons. Stato, parere Comm. Speciale n. 4 del 6.5.1996), danni che, una volta verificatisi, dovranno essere scrutinati dalla Procura regionale della C.d.C. per gli eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Per quanto attiene, poi, al conflitto d'interessi tra l'ente e il dipendente medesimo, esso si configura quando i comportamenti posti in essere siano in evidente collisione con i fini istituzionali, come avviene, ad esempio, nei reati in danno dell'amministrazione (peculato, corruzione, concussione etc...), ma anche quando il comportamento del pubblico dipendente, pur non assumendo un carattere penale, rivesta l'aspetto dell'illecito disciplinare o amministrativo contabile (cfr. TAR Emilia Romagna - I sez. Parma - n. 423 del 29 luglio 1998, in Foro amm., n. 5/1999, pag. 1054).

Quest'ultima impostazione è coerente con il disegno ordinamentale che, quando non vengono correttamente svolte le funzioni amministrative, ad esempio, richiamandosi a precedenti e illegittime prassi amministrative che si pongono in diretto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 97, sorge un vero e proprio conflitto d'interessi tra dipendente e amministrazione, in quanto il rispetto dei canoni d'imparzialità, correttezza e buon andamento devono essere immanenti alla gestione delle potestà pubbliche. Conseguentemente, se la gestione della cosa pubblica avviene con dissonanza rispetto al pubblico interesse, perché non si osservano in principi in parola siamo in presenza di quel conflitto d'interessi che esclude il riconoscimento degli oneri delle spese legali a carico del pubblico Erario.

Per quanto attiene, invece, al rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti la norma di riferimento è l'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543 del 1996 convertito dalla legge n. 639 del 1996, dove viene previsto il beneficio del rimborso delle spese legali e di difesa in favore delle parti assolute per ragioni di merito (ad es. il difetto del danno) nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile (cfr. C.d.C., II sez. centrale, n. 188 del 2.9.1988).

Orbene, sulla base di questa impostazione normativa l'orientamento della giurisprudenza contabile non si discosta dal principio che il rimborso delle spese legali e di difesa sostenute dalla parte vittoriosa spetta, a mente dell'art. 3, comma 2 bis sopra citato soltanto quando l'assoluzione del convenuto sia stata piena e non quando vi sia stata assoluzione per difetto di colpa grave (cfr. C.d.C. , sez. Basilicata, n. 70 del 23.3.1999) ovvero l'assoluzione sia intervenuta per motivi di rito (cfr. C.d.C. , sez. Basilicata, n. 26 del 26.2.1999).

Da ultimo appare utile citare, anche se solo con riferimento alle sole spese rimborsabili ai dipendenti statali, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (CS 1222 del 28.1.1998) dove si ritiene non dovuto il rimborso delle spese di difesa sostenute dagli invitati la cui posizione sia stata successivamente archiviata, non essendo obbligatoria, in tale fase procedimentale, la difesa legale.

Quest'ultima impostazione può essere ragionevolmente estesa anche ai dipendenti degli enti locali che si trovano a dover ricevere, da parte del Procuratore Regionale, un invito a dedurre, il quale, a seguito delle deduzioni difensive dell'invitato, non si trasformerà in atto di citazione, bensì si giungerà all'archiviazione dell'ipotesi accusatoria di addebito del danno erariale.

Massimo Perin

ARRIVA IL NUOVO  
CICERONE: il primo  
motore italiano  
che semplifica  
la ricerca  
giuridica nel  
Web

Qui la  
presentazione  
del nostro Direttore

Newsletter gratuita!  
Inserisci la tua e-mail:

cancellazione

Internet per Giuristi, la  
guida per il diritto in rete

ADUC Funzione Sociale  
ricerca la collaborazione  
di:  
- 500 giovani Dottori  
Commercialisti abilitati e  
iscritti all'Ordine

- 500 giovani Praticanti\*  
e Avvocati iscritti  
all'Ordine (abilitato)\*  
Gli interessati possono  
visitare il ns. sito

English guide to Italian  
law

Diritto & Diritti  
su carta

Il Diritto  
nel Cyberspazio

Internet - Trovare leggi e  
sentenze gratis

Diritto & Diritti - Electronic Law Review  
Redazione in Ragusa via E.C.Lupis, 69 ~ 97100 Ragusa ~ Tel. 0932 655905 - Fax 1782.245.285  
Testata registrata presso il Tribunale di Ragusa al n° 3/98 del 25.5.98 - ISSN: 1127-8579

Giulio Ottaviano edizioni  
© 1996-2001  
Avvertenze legali Gestione servizi by HGO srl

LCS

IL SINDACO - PRESIDENTE  
f.to Dr. Niccolò Giovanni Savarino



IL SEGRETARIO  
f.to Dr. Salvatore Gatto Costantino

<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio (espresso in corso di seduta) Sig. Manti Natale</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile IL FUNZIONARIO Resp. del Servizio Ragioneria Cosimo rag. Belvedere</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE Sotto il profilo della legittimità IL SEGRETARIO COMUNALE Don. Salvatore Gatto Costantino</p>
---	---	--

Annotato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e art. 183 del dlgs 267/2000, l'impegno di spesa di L. .... Al cap. .... del bilancio  
ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data \_\_\_\_\_

<p>Prot. N. _____ li _____ Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del dlgs n.267/2000 e con invio a : <input type="checkbox"/> <b>PREFETTO DI REGGIO CALABRIA</b> (ai sensi dell'art. 135 dlgs 267/2000) <input type="checkbox"/> <b>AI CAPIGRUPPO CONSILIARI</b> (art. 125 dlgs 267/2000)</p> <p style="text-align: center;"><i>il Messo comunale</i> </p>	<p>PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL _____ AL _____ Reg. _____ <b>IL MESSO COMUNALE</b> </p>
<p><b>ORIGINALE</b></p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale</p> <p>_____</p> <p><i>copia conforme all'originale</i></p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p><b>CONTROLLO SU RICHIESTA</b></p> <p>Prot. N. _____ li _____ La presente deliberazione è stata trasmessa al CO: RE: CO: per iniziativa : <input type="checkbox"/> della Giunta - art. 127, comma n. 3 dlgs 267/2000 <input type="checkbox"/> su richiesta dei Consiglieri - art. 127 co.1 dlgs 267/2000 <input type="checkbox"/> su richiesta della Prefettura - art. 135 dlgs 267/2000</p> <p style="text-align: center;"><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b></p>
<p style="text-align: center;">ESITO DEL CO.RE.CO.</p> <p>Ricevuta il _____ con n. _____ <input type="checkbox"/> <b>ELEMENTI INTEGRATIVI</b> Richiesta n. _____ del _____ Risposta n. _____ del _____ Ricevuta n. _____ del _____ <input type="checkbox"/> <b>ANNULLAMENTO</b> Seduta del _____ decisione n. _____ <input type="checkbox"/> <b>NON RILEVA VIZI</b> Seduta del _____ decisione n. _____</p>	<p>La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva: <input type="checkbox"/> ai sensi dell'art.134 c. 3 dlgs 267/2000, in quanto decorsi senza reclami 15 giorni dalla pubblicazione. <input type="checkbox"/> ai sensi dell'art.134 c. 4 dlgs 267/2000, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. <input type="checkbox"/> decorsi 30 giorni, senza rilievi, dalla ricezione da parte del CO.RE.CO dell' Atto/elementi integrativi di giudizio (Art. 134 c. 1 dlgs 267/2000); <input type="checkbox"/> Per provvedimento favorevole di controllo prot. _____ del _____</p> <p>Li _____ <b>IL SEGRETARIO COM.le</b></p>